

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4625

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

*Presentata il 17 aprile 1987*

**Nuova disciplina della corresponsione del canone  
in caso di cessata locazione di immobili adibiti  
ad uso commerciale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente legge 6 febbraio 1987, n. 15, che ha convertito il decreto-legge n. 832 del 9 dicembre 1986 ha tralasciato di specificare che l'aumento del canone non è dovuto con effetto retroattivo, nel senso cioè che per il periodo fra la data di scadenza legale e la data del rilascio o della stipula del nuovo contratto, il conduttore non è tenuto né a corrispondere l'aumento né a risarcire il danno.

In tal modo, si fa perdere senso alla funzione della indennità di avviamento commerciale che appunto viene ad essa del tutto vanificata, facendo decorrere gli aumenti con efficacia *ex tunc*.

Viene così meno anche la funzione di deterrente dell'indennità rispetto alla risoluzione contrattuale.

Si pone quindi il problema di una integrazione di tali disposizioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza legale prevista dal regime transitorio della legge 27 giugno 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata giudizialmente per il rilascio, ovvero la data di stipula del nuovo contratto ai sensi del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, non è tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone, salvo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge, né il risarcimento del danno.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832.